INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980

Art. 14-sexies

Per le regioni Basilicata e Campania sono prorogati di dodici mesi i termini di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457, gia' modificati dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Sono altresi' prorogati di dodici mesi per le suddette regioni i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Nei comuni della Basilicata e Campania con popolazione superiore a ventimila abitanti, il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' prorogato al 31 dicembre 1981.

Versione in vigore dal 25 dicembre 1980, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980
Estremi	Decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-favore-delle-popolazioni-colpite-dal-terremoto/art-14-sexies

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it